

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e dell'art 70 del D.L. 19/05/2020 n. 34

In data 05 Giugno 2020 è avvenuto in modalità di videoconferenza, l'incontro per l'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 22 d.l. 17 marzo 2020 n.18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga e del d.l. 19/5/2020 n. 34

con la partecipazione di:

- La società **EXAGON SRL** in persona di Giuseppe Grotto assistito da Miriam Gallio HR Manager Grotto spa e Chiara Parrello di Confindustria Vicenza;
- **Le OO.SS. Nazionali FILCAMS CGIL** in persona di Emanuele Ferretti, **FISASCAT CISL** in persona di Stefania Chicca e **UILTUCS UIL** in persona di Stefano Franzoni

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 4 aprile.2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e del D.L. n. 34 del 19/5/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

Premesso che:

Exagon S.r.l. è il canale Retail del Gruppo Grotto S.p.A. Il mercato di riferimento in cui opera Grotto è quello dell'abbigliamento ed accessoriata per uomo e donna, con particolare riferimento al jeans.

Il canale Retail costituisce il 16% del fatturato totale e il 45% del fatturato domestico.

Grotto S.p.A. a marzo 2020 ha presentato un piano di concordato preventivo che nel prossimo quinquennio consentirà di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale.

La situazione di emergenza sanitaria Covid-19 ha aggiunto complessità ad una situazione già critica.

Grotto ed Exagon sono giuridicamente due società, ma di fatto sono connesse al 100%.

Il Decreto ministeriale dell'11 marzo u.s., allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, pertanto a quella data tutti i punti vendita Exagon sono stati chiusi, il canale Retail che genera la cassa necessaria per l'equilibrio di Grotto spa, dall' 11 marzo ha azzerato quindi i suoi incassi.

Ad aggravare la situazione si aggiunge la completa sospensione del business del Fashion che ha annullato tutte le manifestazioni in programma nel mese di giugno, proiettando la ripresa presumibilmente per l'autunno prossimo

Inoltre le disposizioni normative nazionali hanno consentito la riapertura delle attività commerciali solo lo scorso 18 maggio 2020, di fatto oltrepassando la scadenza dell'utilizzo delle prime 9 settimane previste di ammortizzatore sociale.

In fine la situazione complessiva aziendale rimane fortemente incerta, il traffico nei punti vendita è inferiore di circa 50% rispetto all'anno precedente.


Ad oggi, il Gruppo quantifica l'impatto della pandemia in una perdita di fatturato di 12 milioni, passando dai 34 milioni che supportano il piano concordatario, ai 22 milioni.



CP



Emanuele Ferretti



- a) L'azienda ha sede legale in Chiuppano (VI) via Ponte dei Granatieri n.4
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano "applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"
- c) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a)" del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 71 dipendenti (tutti impiegati), già in forza alla data del 17/3/2020;
- d) L'azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e del D.L. 19/5/2020 n. 34;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) in 9 Regioni
- g) L'azienda ha sottoscritto in data 6 aprile 2020 con le OO.SS nazionali di categoria, un verbale di accordo ai sensi dell'art. 22 d.l. 17 marzo 2020 n.18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga. Tale accordo è stato ratificato in data 22 aprile 2020 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
- h) L'azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 25 maggio 2020 per il tramite di Confindustria Vicenza, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione dell'ulteriore trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e art. 70 del D.L.34/2020 che qui si richiamano integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.
2. La Società EXAGON SRL, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale come riassunta in premessa,, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data dell'11/3/2020 per disposizioni della pubblica autorità, i cui effetti negativi si ripercuotono ancora fortemente sulla situazione economico-finanziaria aziendale, nonostante la riapertura delle attività commerciali recentemente disposta dalle autorità nazionali
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa

ap

Emilio Lubi

- integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 70 del D.L. 34/2020
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data dell'11 maggio 2020 fino al 31 agosto 2020 per n. 5 settimane anche non consecutive e dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 per 4 settimane anche non consecutive (fatte salvi i maggiori periodi eventualmente previsti da ciascuna normativa regionale) interessando 75 lavoratori tutti già in forza alla data del 17/3/2020 (il cui dettaglio è indicato in allegato 1), per ciascuna unità produttiva.
 6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi sarà la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.
 7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali applicando il principio di rotazione tra mansioni fungibili e riguarderà la totalità dei lavoratori.
 8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 e del D.L. 34/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.
 9. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
 10. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi WhatsApp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
 11. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e dell'art. 70 del D.L. n. 34 del 19/5/2020

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA



EXAGON S.r.l.
Via Fonte del Grapetieri, 4
36010 CHIUPPANO (VI)
P.IVA 01902620242

CONFINDUSTRIA

VICENZA



Fisascat Cisl



FILCAMS CGIL



Uilucs Uil

